

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

(52<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e rinvio:

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » **(438-D)** (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, dal Senato e dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 531, 532  
FABIANI . . . . . 531, 532  
SCHIAVONE, relatore . . . . . 531

##### Discussione e rinvio:

« Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale » **(1025)** (D'iniziativa del senatore Di Benedetto):

PRESIDENTE . . . . . 529, 530  
FABIANI . . . . . 529  
MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 530  
MURMURA, relatore . . . . . 529, 530

#### Coordinamento:

« Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(1305)** (D'iniziativa dei senatori Signorello ed altri):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 528  
MURMURA, relatore . . . . . 528

#### Discussione e approvazione:

« Archivi storici parlamentari » **(1372)** (Di iniziativa dei deputati Zaccagnini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 530, 531  
BISORI . . . . . 531  
FABIANI . . . . . 530  
PREZIOSI . . . . . 531  
MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 531  
PENNACCHIO, relatore . . . . . 530, 531

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

*Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Galante Garrone, Garavelli, Gianquinto, Mazzarolli, Murmura, Palumbo, Pennacchio, Righetti, Schiavone, Signorello, Tesauro e Venanzi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Vignola è sostituito dal senatore Ferri.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Curti, per l'interno Mariani e per le finanze Attaguile.*

**R I G H E T T I**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### **Coordinamento del disegno di legge:**

**« Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1305), di iniziativa dei senatori Signorello ed altri**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Signorello, Del Nero, Pennacchio e De Vito: « Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882 e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

**M U R M U R A**, relatore. In sede di coordinamento del disegno di legge n. 1305, si è rilevata la necessità di fare riferimento, nell'articolo 2, all'esercizio finanziario 1971, operando da esso la normativa in esame, e si è altresì accertato che l'onere finanziario, conseguente all'estensione dei benefici a tutti gli altri esecutori aggregati — così come espressamente voluto dagli onorevoli proponenti e dalla Commissione —, passa da lire 2.964.432 a lire 5.353.584 per la Guardia di

finanza, ammontando la spesa complessiva per l'integrale applicazione del disegno di legge a lire 8.048.376, somma che trova sufficiente capienza nel bilancio 1971, come riconosciuto anche dalla Sottocommissione per i pareri della Commissione finanze e tesoro.

Nell'occasione è apparso altresì indispensabile, interpretando l'unanime volontà dei colleghi, che volevano estendere i benefici a tutti gli esecutori aggregati, i quali, in servizio al momento dell'entrata in vigore delle leggi del 1965, hanno trovato utilizzazione nelle rispettive bande successivamente a tale data, (alcuni di loro, preciso, sono tuttora in servizio) precisare meglio la dizione dell'articolo 1.

La modifica che, pertanto, suggerisco (la sostituzione delle parole « non oltre la data », con le altre « anche oltre la data ») sana in maniera definitiva tutte le situazioni precarie esistenti, non consente l'insorgere di situazioni analoghe nel futuro, pone in maniera certa il termine *a quo* per i beneficiari, che debbono essere stati in servizio alla data di entrata in vigore delle leggi del 1965 richiamate nel titolo e nell'articolo 1 del provvedimento.

**P R E S I D E N T E**. Desidero ricordare alla Commissione che i rilievi mossi dal relatore, erano emersi in sede di coordinamento. Dato che il coordinamento di cui discutiamo ha, in qualche parte, carattere innovativo, ho ritenuto necessario riproporlo al vostro esame, anche se sulle modificazioni esisteva l'accordo del relatore e del Governo.

Se non vi sono obiezioni, perciò, possiamo procedere all'approvazione del coordinamento degli articoli modificati secondo le proposte del relatore, senatore Murmura, di cui do lettura.

#### **Art. 1.**

A parziale modifica degli articoli 33 e seguenti della legge 5 giugno 1965, n. 707, e degli articoli 24 e seguenti della legge 13 luglio 1965, n. 882, tutti gli esecutori aggregati alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alla banda del Corpo delle guardie di finanza, in servizio alla data

di entrata in vigore delle dette leggi e trattenuti nelle bande stesse per qualsiasi periodo, anche oltre la data di entrata in vigore della successiva legge 10 luglio 1969, n. 469, sono inquadrati in soprannumero all'organico nelle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle terze parti B, secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.048.376 per l'anno finanziario 1971, si farà fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 5.353.584 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il coordinamento del disegno di legge, quale risulta dal testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale** » (1025), d'iniziativa del senatore Di Benedetto

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Benedetto: « Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M U R M U R A , *relatore*. Per ovviare ad una diversa applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, da parte delle varie amministrazioni provinciali in

sede di concorsi per i laboratori provinciali di igiene e profilassi, il senatore Di Benedetto ha proposto che a tali concorsi siano ammessi anche i laureati in chimica industriale.

D'accordo con il senatore Di Benedetto propongo peraltro la sostituzione dell'articolo unico da lui presentato con altro, del seguente tenore: « Il secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: « Possono parteciparvi, secondo le rispettive specialità, i laureati in medicina e chirurgia, quelli in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, nonché quelli in tecnologia farmaceutica, abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato i 35 anni di età ».

Ritengo che la dizione da me proposta sia completa e rispondente pienamente alle esigenze del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Si è tenuto conto, nella nuova formulazione, che esiste anche il nuovo ordine dei biologi?

M U R M U R A , *relatore*. A tale proposito ho chiesto delucidazioni anche a docenti universitari di chimica e pare che il problema non si ponga, in quanto, nel caso specifico, si tratta di laboratori chimici provinciali di igiene e profilassi.

P R E S I D E N T E . Ma nella fattispecie, ci troviamo di fronte ad un nuovo ordine professionale: quello dei biologi.

F A B I A N I . Essi concorrono per il reparto medico dei gabinetti d'igiene...

P R E S I D E N T E . Sono dell'avviso, però, che sarebbe opportuno inserire anche i biologi, che, in questo disegno di legge, non possono essere dimenticati.

M U R M U R A , *relatore*. La mia relazione, estremamente sintetica, non è stata che l'introduzione al dibattito: eventuali modificazioni potranno essere apportate al disegno di legge nel corso dei lavori; preciso peral-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interni)52<sup>a</sup> SEDUTA (21 gennaio 1971)

tro che i biologi operano in un altro settore, non nei laboratori chimici provinciali...

**P R E S I D E N T E** . Ho inteso semplicemente porre il problema dei laureati in biologia. Si tratta di effettuare una indagine in proposito.

**M U R M U R A** , *relatore*. Nella prossima seduta mi riservo di chiarire meglio questo punto.

**M A R I A N I** , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo fa presente che il problema è affrontato con maggiore completezza da uno schema di disegno di legge, predisposto dal Ministro della sanità, che è in attesa di essere sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri: ritengo opportuno, pertanto, che all'iniziativa in esame non venga dato ulteriore corso. Si tratta di un problema che rientra nella competenza anche di altri Ministeri, pur essendo tradizionalmente di competenza del Ministero dell'interno. Il discorso va fatto nell'ambito del nuovo assetto che si intende realizzare, con il citato schema di disegno di legge, per la predisposizione del quale è stato dato mandato al Ministro della sanità.

Prego pertanto la Commissione di rinviare l'esame del provvedimento.

**P R E S I D E N T E** . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, alla quale sarà opportuno invitare anche il proponente, senatore Di Benedetto affinché ci faccia conoscere il suo parere.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Archivi storici parlamentari » (1372), di iniziativa dei deputati Zaccagnini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini, Boldrini, Luz-

zatto, Lucifredi, Armani, Carra, Pigni, Terraroli, Finelli, Delfino, Bignardi, Montanti, De Meo, Ariosto e Tognoni: « Archivi storici parlamentari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi Uffici di Presidenza.

È soppressa la parola « legislativi » nel primo comma, lettera *a*), n. 2, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

**P E N N A C C H I O** , *relatore*. Sulla opportunità del disegno di legge in esame non v'è dubbio, perchè serve ad ovviare un inconveniente provocato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che ha sostituito una precedente legge del 1939.

In base all'ordinamento in vigore, infatti, tutti gli atti delle Assemblee legislative, cioè della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, vanno depositati e conservati presso gli archivi dello Stato: ora, è sembrato opportuno ai proponenti del disegno di legge che tutti gli atti legislativi siano invece conservati negli archivi delle Assemblee legislative.

Appare evidente la *ratio legis* del provvedimento, di cui si chiede l'approvazione.

Esso è già stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità e ritengo che anche il Senato possa fare altrettanto.

**F A B I A N I** . Vorrei un chiarimento sul secondo comma dell'articolo unico, ove è detto che è soppressa la parola « legislativi » nel primo comma, lettera *a*), n. 2, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

**P E N N A C C H I O** , *relatore*. Il decreto presidenziale del 1963 faceva chiaro riferi-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)52<sup>a</sup> SEDUTA (21 gennaio 1971)

mento anche agli atti legislativi: col presente provvedimento si intende riservare alla Camera dei deputati e al Senato la conservazione dei propri atti e quindi, per attuare questa innovazione, si rende necessario sopprimere la parola « legislativi » nel primo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto suddetto, che per tutto il resto rimane in vigore.

**B I S O R I .** Qual è il testo esatto, dal quale si espunge la parola « legislativi »?

**P E N N A C C H I O , relatore.** È il seguente:

« È compito dell'amministrazione degli archivi di Stato conservare: gli archivi degli Stati italiani preunitari; i documenti degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato » eccetera.

Con la norma in esame si eliminerebbe solo la parola « legislativi », perchè tutto il resto rimarrebbe inalterato.

**P R E Z I O S I .** Sono d'accordo.

**M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno.** Già alla Camera dei deputati il Governo si è dichiarato contrario al provvedimento, perchè con esso si verrebbe ad intaccare l'unitarietà nella conservazione dei documenti del patrimonio archivistico nazionale; comunque, si rimette alle decisioni della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni** » (438-D) (Approvato dalla

*Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, dal Senato e dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, dal Senato e dalla Camera dei deputati.

**F A B I A N I .** Onorevole Presidente, chiedo che la discussione del disegno di legge sia rinviata, perchè intendo presentare due emendamenti, di cui non reco con me il testo.

**P R E S I D E N T E .** Sentiamo prima la relazione del senatore Schiavone. Poi la Commissione deciderà sulla sua proposta di rinvio.

**S C H I A V O N E , relatore.** È un disegno di legge, questo, al quale potrebbe ben applicarsi la locuzione: *bis et redibis* per il continuo andare e venire tra il Senato e la Camera dei deputati. L'ultimo testo, approvato dal Senato nella seduta del 9 ottobre 1969 non è stato infatti accolto dalla Camera dei deputati.

Occorre valutare attentamente, anzitutto, le modifiche apportate.

Oggetto del presente disegno di legge sono i proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione. È, direi, una destinazione primaria sulla quale non si discute ed in rapporto ad essa, infatti, è stato approvato un emendamento aggiuntivo da parte della Camera dei deputati.

Infatti la prima parte dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato era la seguente: « I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali e ai dipendenti dei comuni che esercitano le funzioni di cancellieri... ».

La Camera dei deputati ha aggiunto: « , o di cancellieri aggiunti presso gli uffici di con-

ciliazione, »: costoro, quindi, sono i beneficiari di una parte dei proventi oggetto del provvedimento.

A mio avviso, l'estensione del beneficio ai cancellieri aggiunti presso gli uffici di conciliazione, appare pienamente giustificato, ed invito la Commissione ad accogliere la modificazione apportata dalla Camera.

Pongo peraltro in risalto, che, per quanto concerne i diritti di cancelleria, il Senato intendeva, con il testo approvato, che il 5 per cento delle somme riscosse fosse devoluto alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori.

Su questo punto dovrebbe decidere la Commissione: se insistere ancora nella propria impostazione, oppure rimettersi alle decisioni della Camera dei deputati.

A mio avviso non bisogna insistere affatto, ed è opportuno invece aderire alla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

Anche la 2<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso parere favorevole al testo in discussione. Mi dichiaro quindi favorevole al-

l'approvazione del disegno di legge nella formulazione dell'altro ramo del Parlamento.

F A B I A N I . Onorevole Presidente, il disegno di legge in discussione fu trattato dalla nostra Commissione molto tempo fa.

Purtroppo, in questo momento, non sapendo che oggi questo provvedimento sarebbe stato esaurito, non ho con me alcune osservazioni che ritengo necessario che la Commissione conosca. Propongo, perciò, di soprassedere momentaneamente alla discussione generale del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta del senatore Fabiani è accolta, e il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,45.*